

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 685

## PROPOSTA DI LEGGE

**d’iniziativa dei Deputati BOTTONELLI, PIERACCINI, DE GRADA, MALAGUGINI, LAJOLO, ROFFI, MARANGONE, CALASSO**

*Presentata il 10 dicembre 1958*

**Esenzione e riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge vogliamo sottoporre alla vostra attenzione la grave crisi dello spettacolo cinematografico, particolarmente quella del piccolo e medio esercizio, e indicare quei provvedimenti urgenti, che noi riteniamo indispensabili, per salvaguardare questa importante attività e ove è possibile estenderla, data l'importanza riconosciuta e incontestabile del cinema, come moderno insostituibile mezzo di ricreazione e di educazione culturale.

Le misure che proponiamo riguardano tutto l'esercizio cinematografico, ma specialmente il piccolo e medio. Il grande esercizio, che pure ha subito una contrazione negli incassi, secondo la nostra documentata convinzione, avendo approfittato in pieno della precedente congiuntura favorevole allo spettacolo cinematografico, e gestendo tuttora,

nella media dei casi, con un certo margine di guadagno, può con le riduzioni delle aliquote dei diritti erariali da noi proposte e inversamente proporzionali al prezzo netto del biglietto e attraverso l'azione di categoria, tutelarsi meglio nei confronti delle pretese, a volte esose che il noleggiamento esercita nei confronti di tutto l'esercizio cinematografico. Mentre questa difesa al piccolo e medio esercizio non è data e queste piccole attività, sebbene altamente meritorie, perché permettono la espansione dello spettacolo cinematografico fin nelle più disagiate località del Paese proprio per le difficoltà insite in questa diffusione capillare e lontana dalle vie normali delle comunicazioni e del commercio, non remunerano affatto lo sforzo organizzativo e l'impegno finanziario che costano.

Sull'andamento degli incassi nel settore cinema eccovi pertanto alcune cifre:

ANNO	Giorni di spettacolo	Numero di biglietti	Prezzo medio	Spesa totale
1950 . . . . .	1.509.020	661.548.971	95,8	63.404.220.160
1951 . . . . .	1.116.137	705.665.785	103,7	73.203.417.760
1952 . . . . .	1.735.715	748.009.090	111,9	83.672.172.089
1953 . . . . .	1.844.546	777.909.824	121,5	94.501.722.426
1954 . . . . .	1.927.345	800.732.740	131,3	106.172.147.703
1955 . . . . .	2.009.362	819.423.650	142,4	116.690.729.101
1956 . . . . .	2.039.773	790.583.215	146,8	116.170.000.000

Queste cifre globali, scomposte per scaglioni di incassi giornalieri forniscono i dati estremamente indicativi che qui riportiamo: nel gennaio del 1957 vi sono stati 5774 cinematografi che hanno realizzato un incasso inferiore a lire 20.000 a spettacolo, con la media giornaliera di circa 11.000; inoltre 7.167 cinematografi hanno incassato meno di lire 30.000 con una media giornaliera di circa 16 mila lire. Soltanto 3.380 cinematografi, sui 10.547 esistenti in tutta Italia, superano largamente l'incasso di 30.000 lire, con una media giornaliera di circa 114.000 lire e con una media di 25 giornate al mese di programmazione.

Le 5.574 sale di cui abbiamo fatto cenno sopra non raggiungono invece una media di 10 giornate per ogni mese.

Riepilogando:

5.774 sale hanno incassato nel gennaio 1957 lire 664 milioni;

1.393 sale lire 557 milioni. Le rimanenti 3.380 hanno incassato ben 9.672 milioni.

Le cause di questa crisi sono da imputarsi a ragioni molteplici: la scarsa qualità dei film, che ora trovano una concorrenza limitativa nello spettacolo della televisione. Il predominare incontrastato del noleggio americano, con la sua politica di continuo ricatto all'esercizio, possibile appunto per la posizione di monopolio che il noleggio ha assunto sul nostro mercato. Né è da trascurare la causa più obiettiva, che spesso è alla base di ogni contrazione nei consumi di questo carattere: e cioè una insufficiente possibilità di spesa da parte delle masse popolari e del ceto medio.

Questa situazione si aggrava, come risulta dai dati sopraccennati nel piccolo e medio esercizio, causa il forte peso dei costi di gestione.

Basti pensare che le sale di cui ci occupiamo sono situate per la quasi totalità lontano dal centro capozonale e che ciò implica gravi difficoltà sia per l'attività di contrattazione sia per il trasporto delle pellicole. Molte di queste piccole sale sono addirittura in centri del tutto periferici e lontani dalle vie più normali di comunicazione. Inoltre la loro attività è saltuaria, per cui l'incidenza percentuale dei costi sugli incassi è sempre notevole. L'imposta di ricchezza mobile, le assicurazioni sul personale, sugli stabili e in questi ultimi anni anche la necessità di rinnovare gli impianti, per mantenersi al passo col progresso tecnico dello spettacolo cinematografico, rendono sempre più difficoltosa la vita di queste coraggiose iniziative.

A chi argomenta di una pretesa «inflazione» di sale nell'esercizio cinematografico, opponiamo che semmai tale inflazione esiste in due settori ben identificabili: nel settore delle sale parrocchiali, che, con pretese di svolgere attività ricreative, vanno di fatto a incidere con la loro concorrenza nel vero e proprio campo dello spettacolo industriale, in condizioni di particolare favore per le provvidenze speciali che vengono loro attualmente riconosciute; e nel campo del cinema delle categorie superiori, nei grandi centri, dove una serie di investimenti ad andamento prettamente speculativo effettuati durante il periodo di grande espansione dello spettacolo cinematografico, oggi si rivelano in alcuni casi eccessivi ed incauti.

Ma, a ben guardare, anche questi fenomeni, direttamente o indirettamente, hanno contribuito ad aggravare la situazione già difficile del piccolo e medio esercizio, dietro al quale per altro non sono né ingenti capitali, né provvidenze particolari di favore.

Il grande numero di piccole e medie sale cinematografiche, in Italia, che si usa paragonare con il numero delle sale francesi o inglesi, in modo meccanico e semplicistico, deriva invece dalla particolare struttura caratteristica dell'Italia, con i suoi quasi 8.000 comuni e con il grande numero di frazioni, ognuna delle quali spesso ha le esigenze di un vero e proprio centro indipendente e autonomo. Tutti questi centri debbono necessariamente essere serviti anche dallo spettacolo cinematografico, la cui importanza ai fini della ricreazione e anche della formazione culturale della popolazione certamente nessuno vorrà disconoscere.

È proprio in vista di un possibile allargamento dell'esercizio cinematografico anche ai numerosi centri che ancora non ne dispongono e per permettere alle attività già costituite di resistere, e ove è possibile di aumentare anche i giorni delle loro programmazioni, che avanziamo questa proposta di legge.

I criteri che abbiamo voluto seguire, oltre a rispondere alle necessità generali brevemente illustrate, vogliono soddisfare a una esigenza che ci pare assolutamente legittima: esentare dalla corresponsione dell'imposta quegli incassi che, secondo una media previsione di spese, non arrivano o arrivano appena a una copertura delle spese d'esercizio, noleggio ivi compreso. Ed è purtroppo questa una contingenza che si verifica più frequentemente di quanto non si creda. È chiaro che la misura, così come da noi proposta,

mira ad arrecare un sollievo che sarà sostanziale soprattutto per le sale la cui media di incassi è di solito assai bassa. Altre sale rientreranno nella norma solo eccezionalmente.

L'articolo 1 del nostro dispositivo tende a concedere un beneficio a tutto l'esercizio cinematografico operando una riduzione delle aliquote dei diritti erariali, inversamente proporzionale al prezzo netto dei biglietti. Con esso noi vogliamo impedire che il beneficio concesso vada a confluire soprattutto a favore del grande esercizio, che meno soffre della grave congiuntura.

L'articolo 2 introduce il principio del minimo esente, condizione ormai indispensabile per salvaguardare la vita e le possibilità residue di sviluppo del piccolo esercizio e, nel contempo, tende a frenare l'inevitabile tendenza all'aumento dei prezzi dei biglietti di una parte importante del medio esercizio e, anche, a stimolare una riduzione di essi. Ciò allo scopo evidente e necessario di conservare ed eventualmente accrescere l'affluenza allo spettacolo delle masse meno abbienti del popolo italiano.

L'articolo 3 si pone l'obiettivo di favorire ulteriormente, e in forma diretta, il settore della produzione italiana di films, che versa nelle note e profonde condizioni di disagio.

L'articolo 4 tutela i diritti consolidati e i bisogni crescenti degli Enti autonomi lirici, della istituzione di concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti e istituti teatrali non aventi scopi di lucro.

L'articolo 5 salvaguarda i diritti acquisiti dei comuni, alla partecipazione dei proventi dei diritti erariali.

Pensiamo non debba preoccupare l'introduzione del minimo esente, su cui si incentra la nostra proposta. Esso, in pratica, è accolto dal nostro sistema tributario né, in principio, è possibile sottoporre a tributo chi in modo accertabile e sufficiente non sia portatore di reddito.

Ci soccorre, nel propugnare il principio del minimo esente, l'introduzione di esso, e precisamente nel settore dell'esercizio cinematografico di cui ci occupiamo, da parte dell'America, dell'Inghilterra, ecc., ecc.

Resta da osservare che l'entrata che con tali misure verrebbe sottratta all'erario non è rilevante rispetto al gettito totale dell'imposta, aggirantesi sui 27 miliardi. Essa può prevedersi, per quanto attiene al minimo esente, al massimo dell'ordine di 3-4 miliardi.

Per ovviare alla mancata entrata di cui sopra, riservandoci di presentare una futura proposta riguardante un eventuale aumento dell'imposta, anche molto lieve, sull'importazione e soprattutto sul doppiaggio dei film stranieri, si fa presente che ciò porterebbe ad un aumento di entrata sufficiente a compensare la perdita che l'erario viene a subire per effetto del provvedimento da noi proposto a favore del piccolo e medio esercizio cinematografico ed alla produzione cinematografica nazionale.

Confidiamo che tutti i colleghi vorranno confortarci dell'apporto delle loro critiche e proposte costruttive, atte a migliorare e a rendere viepiù adeguata la nostra proposta di legge alle vive e legittime attese del settore dell'esercizio cinematografico italiano.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici e sugli spettacoli cinematografici con avanspettacolo di cui alla tabella C, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, sono ridotte del 25 per cento per lo scaglione di prezzi netti fino a lire 149; del 20 per cento per lo scaglione di prezzi netti da lire 150 a lire 209; del 10 per cento per lo scaglione di prezzi netti da lire 210 a lire 249; del 5 per cento da lire 250 netti in poi.

## ART. 2.

Nelle sale cinematografiche di pubblico esercizio si fa luogo ad esenzione dei diritti erariali per i biglietti venduti nei giorni durante i quali l'incasso giornaliero lordo non abbia raggiunto le 30.000 lire. Nelle sale cinematografiche di pubblico esercizio, nelle quali il prezzo al pubblico del biglietto non superi le 130 lire, qualunque sia l'incasso, si fa luogo ad una esenzione sui biglietti venduti per l'importo delle prime 25.000 lire giornaliere.

## ART. 3.

Nel caso di spettacoli nel corso dei quali venga proiettato, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 2.000 metri ammesso alla programmazione obbligatoria dalle vigenti leggi, le aliquote di cui all'articolo 1 sono ridotte del 62 per cento per lo scaglione di prezzi netti fino a lire 149; del 50 per cento per lo scaglione di prezzi netti da lire 150 a lire 209; del 40 per cento per lo scaglione di prezzi netti da lire 210 a lire 249; del 30 per cento da lire 250 netti in poi.

Il presente articolo sostituisce l'articolo 12 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

## ART. 4.

Le contrazioni che, per effetto dell'applicazione della presente legge, si verificheranno nel gettito dei contributi da prelevare sui diritti erariali degli spettacoli cinematografici a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione di concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti e Istituti teatrali e musicali non aventi scopo di lucro, verranno compensate con una integrazione da parte dello Stato nella misura non inferiore all'importo dei contributi complessivi derivanti dall'applicazione della legge 3 dicembre 1957, n. 1114, nell'esercizio finanziario 1958-59.

## ART. 5.

La quota devoluta ai comuni ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, è elevata al 72 per cento.

## ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.